



COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di CC. n. 3 del 07.03.2022

I N D I C E - S O M M A R I O

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Vigilanza

Art. 5 – Sistema sanzionatorio

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 - Comportamenti vietati

Art. 7 - Altre attività vietate

Art. 8 – Obbligatorietà degli allacci fognari (comprese acque bianche)

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 10 - Rifiuti

Art. 11 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

CAPO II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione degli edifici

Art. 13 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

Art. 14 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative

CAPO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15 - Divieti

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

Art. 17 - Disposizioni su fontane e vasche pubbliche

Art. 18 – Sanzioni

TITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 19 - Disposizioni generali

Art. 20 - Specificazioni

Art. 21 - Modalità per il carico e lo scarico di merci

Art. 22 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 23 - Installazione di tende solari

Art. 24 - Esposizione di merci e derrate

CAPO II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 25 - Occupazioni per manifestazioni

Art. 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

CAPO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 28 - Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 29 - Commercio in forma itinerante

Art. 30 – Sanzioni

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 31 - Disposizioni generali

Art. 32 - Lavoro notturno

Art. 33 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Art. 34 - Rumori e schiamazzi in luoghi di ritrovo

Art. 35 - Rumori e schiamazzi per le strade

Art. 36 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Art. 37 - Abitazioni private

Art. 38 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 39 – Sanzioni

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 40 - Protezione della fauna selvatica

Art. 41 - Divieti specifici

Art. 42 - Mantenimento dei cani

Art. 43 - Attività vietate

Art. 44 - Allevamenti zootecnici – stalle e ricoveri di animali in genere

Art. 45 – Sanzioni

TITOLO VI – TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 46 - Trasporto di strumenti da taglio

Art. 47 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Art. 48 - Manutenzione dei fossati per il deflusso delle acque

Art. 49 - Cortei funebri

Art. 50 - Processioni e manifestazioni religiose

Art. 51 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

2. Per Regolamento di Polizia Urbana locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le proprie competenze.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza urbana e pubblica incolumità
- b. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c. pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e. protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante

l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità

fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa;

2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio comprese le gallerie, i portici gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;

b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c. le acque interne;

d. i monumenti e le fontane monumentali;

e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini.

Art. 4 - Vigilanza

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

2. Il Sindaco, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza può attribuire ad appartenenti ad associazioni di volontariato e protezione civile anche convenzionati con l'Ente il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento limitatamente al loro ambito di competenza e nel rispetto degli ordini impartiti da funzionari e agenti appartenenti alla PM.

Art. 5 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art 7 bis del D.L.vo 267/2000(TUEL);

2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

3. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata ai termini dell'art.13 della legge 24/11/1981 n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

4. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine stabilito dall'art.14 della legge n°689/1981.

5. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune, con atto esente da bollo, entro il termine stabilito dall'art.18 della legge n°689/1981 decorrente dalla data di contestazione o notificazione.

6. Il Sindaco, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando l'importo fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

In ogni caso tale importo dovrà essere maggiorato del 10% rispetto a quello originariamente previsto dalla sanzione relativa alla violazione commessa.

7. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;

c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e. collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,

compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;

g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone di età superiore a 12 anni;

h. gettare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;

i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

l. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;

n. impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

o. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;

p. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

q. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;

r. lanciare pietre e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;

c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;

e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;

g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

h. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti;

i. lavare e/o riparare autoveicoli sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 8 – Obbligo degli allacci fognari (compreso acque bianche)

1. E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo, di allacciare le abitazioni alla fognatura secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in conformità al regolamento della pubblica fognatura vigente.

2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al precedente comma 1. viene emessa, nei confronti dei proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo, diffida a provvedere all'allaccio alla rete fognaria entro il termine massimo di giorni dieci e verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 300,00.

In caso di inadempienza alla predetta diffida il Sindaco, con proprio provvedimento, ordina l'esecuzione dell'allaccio alla rete fognaria a cura del Comune.

In tal caso al proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo dell'abitazione oltre alla predetta sanzione amministrativa, saranno addebitate le spese sostenute per eseguire l'allaccio alla rete fognaria.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonchè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla

costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, ovvero hanno l'obbligo di mantenere pulito quella parte di marciapiede di loro proprietà.

5. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

6. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 10 – Rifiuti

1. E' vietato abbandonare o depositare rifiuti nel suolo ovvero immetterli nelle acque superficiali o sotterranee;

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

3. I rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, potature, scarti da orti, ecc. Devono essere smaltiti nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale o dall'azienda preposta alla raccolta.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono altresì essere conferiti nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale o dall'azienda preposta alla raccolta.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i-lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di-trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Le sanzioni previste per la violazione del comma 1 del presente articolo è pari ad € 300,00, per gli altri commi la violazione è pari ad € 100,00.

Art. 11 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nei centri abitati nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei

competenti uffici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici ed in conformità alle indicazioni del Regolamento edilizio comunale vigente (art. 72 del REC).

4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

6. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.

7. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellimento nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.

8. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.

9. I proprietari di edifici e/o terreni confinanti con il suolo pubblico provvisti di recinzione dovranno mantenerla in modo decoroso. Tali recinzioni dovranno essere poste, dal ciglio della strada, alla distanza prevista dal C.d.S. e dal REC. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.

10. I proprietari dei fabbricati confinanti con il suolo pubblico hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 13 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

2. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione in

condominio, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b. la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa, in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva, ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di un'antenna collettiva condominiale;

e. le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, secondo il posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;

f. i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;

g. in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole, andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato "interno o verso cortile" e solo eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

- h. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- i. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- j. per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- k. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- l. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- m. è vietata, salvo fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico e/o artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- n. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

3. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento

valgono le seguenti norme:

- a. le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere adeguate alle norme previste al punto 5 ovvero rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo se ciò non fosse possibile;
- b. i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c. ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare;
- d. la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 14 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative

- 1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
- 2. A questo proposito dovranno sempre venire presentati in tempo utile, i disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
- 3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15 - Divieti

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonchè nelle aiuole e nei viali alberati e lungo le strade comunali, provinciali e statali del territorio del comunale è vietato:

- a. danneggiare la vegetazione;
- b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;
- e. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ove non vi sia un esplicito divieto. Questi ultimi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola avendo cura che non lordino specie nei luoghi frequentati da bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane;
- f. danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, tagliare gli alberi in assenza di apposita autorizzazione.
- g. installare baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
- h. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;
- i. abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possono costituire motivo di pericolo (siringhe, ecc.);
- j. abbandonare qualsiasi materiale che possa insudiciare il luogo pubblico (bottiglie, carta, materiale vario, mozziconi di sigarette, ecc.).

Art. 16 - Disposizioni per il verde privato e per le aree ricadenti nel Piano Regolatore Generale vigente

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami al fine di evitare ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale e per tutte le aree private ricadenti nel P.R.G. vigente.
5. E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di proprietà adiacenti le vie pubbliche di mantenere i terreni liberi da recinzioni e sgombri da ogni materiale al fine di consentire la pulizia e/o lo sfalcio di erbe infestanti. La distanza minima prescritta dal ciglio stradale è prevista dalle leggi vigenti e dal REC.
6. Tutte le aree ricadenti nel P.R.G. vigente devono essere tenute sgombre da ogni materiale, in condizioni decorose e libere da materiale infiammabile e di qualsiasi altro materiale che possa arrecare pregiudizio o danno a terzi.

In difetto di adempimento ai precedenti commi del presente articolo, verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1-2-3-5-6, il Sindaco, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere ad effettuare i relativi interventi. Nel caso in cui entro il termine fissato il proprietario e/o conduttore

non dovesse realizzare l'intervento ordinato, lo stesso sarà effettuato a cura del Comune. In tal caso al proprietario e/o detentori a qualsiasi titolo del fondo interessato, oltre alla predetta sanzione amministrativa, saranno addebitate le corrispondenti spese. Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità civile, penale e/o amministrativa degli inadempienti per eventuali ulteriori pregiudizi arrecati al Comune e/o a terzi.

Art. 17 - Disposizioni su fontane e vasche pubbliche

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
4. E' altresì vietato abbandonare qualsiasi materiale che possa insudiciare i luoghi adiacenti le fontane e vasche pubbliche (bottiglie, carta, materiale vario, ecc.).

Art. 18 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, salvo i casi in cui sia stabilita una sanzione più grave da altre disposizioni e salvo i casi in cui articoli del presente titolo prevedano sanzioni più gravi, i trasgressori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con una sanzione amministrativa di € 100,00 ad eccezione del comma 1 dell'art. 10 per la cui violazione è prevista la sanzione pari ad € € 300,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria può concorrere la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale. In difetto di ripristino entro il termine assegnato, potrà provvedere l'Amministrazione Comunale, ponendo le spese a carico del trasgressore. Nei casi di danneggiamento dei beni pubblici saranno posti a carico del trasgressore le spese per la riparazione e/o sostituzione degli stessi.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 19 - Disposizioni generali

1. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione comunale.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione anche se a carattere temporaneo:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
6. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse

paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.

8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.

9. Nelle pubbliche vie e negli spazi pubblici (compresi i pubblici parcheggi) in generale è vietata la sosta di veicoli, rimorchi, carrelli, caravan, roulotte, ecc, non regolarmente targati e assicurati.

Art. 20 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 20 si distinguono in:

a. Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b. Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.

c. Occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci;

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. L'esazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

Art. 21 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In caso di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali direttive ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale;

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento di suolo pubblico;

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette;

Art. 22 – Collocamenti di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti agli esercizi pubblici (negozi, bar, ecc. ...) soltanto a favore dei gestori degli stessi esercizi. Nella concessione sarà precisato il periodo di occupazione;

2. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada;

3. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e tenuti sempre puliti;

Art. 23 – Installazione di tende da sole

Salvo quanto stabilito dal regolamento edilizio, tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali delle illuminazioni, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Art. 24 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Quando consentite, le esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi non devono arrecare intralcio al movimento dei pedoni o altri danni.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di una altezza minima di mt. 0,70 dal suolo;
3. La frutta e la verdura esposta devono essere protette al fine di salvaguardare la pulizia della merce stessa;
4. Non è consentita l'occupazione anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 25 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
3. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e dei competenti uffici regionali.

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 28 - Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali ed in osservanza del REC, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 29 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 30 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, salvo i casi in cui sia stabilita una sanzione più grave da altre disposizioni e salvo i casi in cui articoli del presente titolo prevedano

sanzioni più gravi, i trasgressori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 200,00 Alla sanzione amministrativa pecuniaria può concorrere la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale. In difetto di ripristino entro il termine assegnato, potrà provvedere l'Amministrazione Comunale, ponendo le spese a carico del trasgressore. Nei casi di danneggiamento dei beni pubblici saranno posti a carico del trasgressore le spese per la riparazione e/o sostituzione degli stessi.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 31 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di riconosciuta incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco degli stessi.

4. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze pericolose o nocive.

Art. 32 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 33 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità (compresi quelli derivanti da impianti industriali e allevamenti zootecnici).

2. I Trattamenti con prodotti fitosanitari sono vietati ad una distanza inferiore ai 5 metri dai confini di proprietà, ai 20 metri dalle abitazioni, ai 10 metri dalle strade pubbliche, dall'orlo delle sponde dei corsi d'acqua, da fronti o sorgenti private, ai 25 metri dai punti di captazione o derivazione delle acque destinate al consumo umano.

3. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

Art. 34 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.

Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

2. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

Art. 35 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 36 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo.

Art. 37 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 20.00 alle ore 7.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione

di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 38 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 39 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una sanzione più grave da altre disposizioni o da articoli del presente titolo, i trasgressori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con una sanzione amministrativa, da € 100,00, tranne che per la violazione dell'art. 33 comma 2, la sanzione è pari ad € 300,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 40 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante; deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 41 - Divieti specifici.

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 42 - Mantenimento dei cani.

1. I cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e per i cani di media e grossa taglia, anche se cuccioli, muniti di museruola.

2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

4. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno cinque metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di lunghezza rispondente alle vigenti leggi in materia.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.

7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

9. I possessori di cani devono provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina, presso il Servizio Sanitario Nazionale o le strutture autorizzate, entro il compimento dei sessanta giorni di età. L'esibizione dell'attestazione di avvenuta iscrizione all'anagrafe canina può essere richiesta dalle forze dell'ordine, che sono inoltre autorizzate a rilevare la presenza del microchip con apposito dispositivo.

10. I cani, che vengano catturati da personale autorizzato dal comune, verranno identificati e in assenza di microchip verranno iscritti all'anagrafe canina, sterilizzati e rimessi in libertà, in osservanza della L.R. 15/2000 (cani randagi catturati, sterilizzati e liberati) Tali animali, su richiesta di privati, potranno essere loro affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 43 - Attività vietate

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale, come pure tenerli nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. È consentito il transito occasionale di gruppi di animali, nelle zone urbane solamente sotto adeguata custodia, e comunque con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.

5. E' vietato il transito abituale di animali nelle aree urbane individuate dal Piano Regolatore vigente.

Art. 44 – Allevamenti zootecnici - stalle e ricoveri di animali in genere

1. Nel centro urbano, sobborghi e zone periferiche, nelle frazioni del Comune e relative zone di espansione, nei nuclei abitati posti anche in zone agricole, sono ammessi allevamenti zootecnici, collocazione di stalle e/o di altre strutture destinate al ricovero di animali bovini, ovini, caprini, suini, equini etc. nel rispetto della normativa vigente ed in osservanza di quanto previsto dall'art.33 del presente regolamento.

2. La distanza minima tra gli allevamenti e gli insediamenti abitativi residenziali (collocati sulle aree individuate dal Piano Regolatore Vigente) viene disciplinata dalla normativa vigente (Regolamento di igiene pubblica).

3. Entro gli stessi limiti individuati dal precedente punto 2 è vietato, altresì, destinare locali per fienili, stoccaggi di foraggi secchi o insilati.

Art. 45 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre disposizioni, i trasgressori delle disposizioni del presente titolo esclusi gli artt. 43 e 44 sono puniti con una sanzione amministrativa da € 100,00

2. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre disposizioni, i trasgressori delle disposizioni degli artt. 43 e 44 del presente titolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 200,00

3. Nei casi in cui la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43 e 44 del presente titolo costituisca pericolo igienico sanitario o comunque pericoloso per la pubblica incolumità, alla sanzione amministrativa pecuniaria concorre la sanzione accessoria dello sgombero urgente degli insediamenti e del ripristino dello stato dei luoghi, con l'avvertenza che l'interessato dovrà provvedere a quanto sopra entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica della violazione e, in

caso di inottemperanza, provvederà d'ufficio l'Ente, addebitando all'interessato tutte le spese relative alle operazioni effettuate.

TITOLO VI – TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 46 – Trasporto di strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti;
2. E' in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti;
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 200,00.

Art. 47 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi;
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone;
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 100,00.

Art. 48 – Manutenzione dei fossati per il deflusso delle acque

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche o private, siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità privata e pubblica, è fatto obbligo, ai proprietari di fondi agricoli o lotti di terreno in solido o conduttori e/o affittuari degli stessi di:
 - a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
 - b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo stradale, o cedimenti dello stesso;
 - c) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato durante la lavorazione dei terreni;
 - d) di provvedere a monte delle strade alla corretta regimazione delle acque di scolo attraverso l'esecuzione di appositi solchi o fossati atti ad impedire l'allagamento della sede stradale e conseguentemente trasporto di terra e fango. L'apertura di tali solchi o fossati deve avvenire ad una distanza minima dal confine stradale non inferiore a m. 3, come da regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. In caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi richiamati dal precedente punto 1, viene applicata nei confronti degli inadempienti sanzione pecuniaria pari ad € 200,00. Inoltre viene emessa nei confronti degli inadempienti diffida a provvedere entro il termine massimo di giorni dieci, alla esecuzione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque di scolo (apertura di appositi solchi o fossati atti ad impedire l'allegamento della sede stradale e conseguentemente trasporto di terra e fango ecc. ...).

Nel caso in cui, per difetto di adempimento agli obblighi di cui sopra, la sede stradale dovesse essere invasa da terra o fango ecc. ... oltre alla predetta sanzione amministrativa saranno addebitate al proprietario del fondo interessato le spese per il ripristino della viabilità della sede stradale.

Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità civile, penale e/o amministrativa degli inadempienti per eventuali ulteriori pregiudizi arrecati al Comune e/o a terzi.

Art. 49 - Cortei funebri

I cortei funebri potranno essere svolti a piedi percorrendo l'itinerario più breve;

Art. 50 - Processioni e manifestazioni religiose

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose e non che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari di massima, ferme restando le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

2. Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.

Art. 51 – Entrata in vigore

Il presente regolamento modificato è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.